

Repertorio n. 10191

Raccolta n. 6013

**Verbale di assemblea dell'"ASSOCIAZIONE PER LA RICERCA SULLA
TERAPIA INFERMIERISTICA E DI SUPPORTO"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di ottobre
22 ottobre 2020

alle ore diciassette e zero minuti,
in Ancona, nel mio studio in via Marsala n. 12.

Avanti a me, dottor LUIGI OLMI, notaio in Ancona, iscritto presso il collegio notarile del distretto di Ancona, è presente la signora:

- **PULITA FRANCA**, nata a Jesi il 31 luglio 1949, residente a Falconara Marittima, via Martiri della Resistenza n. 34, codice fiscale PLT FNC 49L71 E388S.

La comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara di agire nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell' **"ASSOCIAZIONE PER LA RICERCA SULLA TERAPIA INFERMIERISTICA E DI SUPPORTO"**, in sigla **"A.R.T.I.S. - O.N.L.U.S."**, con sede a Falconara Marittima, via Flaminia n. 431, codice fiscale 93081220423, qualificata quale "ente morale"; iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Regione Marche in data 20 agosto 2003 al n. 193, giusta decreto del Dirigente Servizio Enti Locali ed Enti Dipendenti dalla Regione n. 45/ELD del 22 agosto 2003, ed iscritta nel Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato - Sezione Sanità, giusta decreto del Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale ed Integrazione socio-sanitaria n. 161 del 16 dicembre 2003.

La medesima mi dichiara quindi che è qui riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione suddetta per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche dello Statuto anche ai fini dell'adeguamento al D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni (Riforma del Terzo Settore).

2. Varie ed eventuali.

La comparente mi richiede quindi di redigere il relativo verbale; al che aderendo, io notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, su designazione unanime dei presenti, la richiedente, la quale constata e fa constatare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 8 dello statuto, mediante avviso affisso presso la sede associativa dal giorno 13 ottobre 2020;

- che sono presenti in proprio o rappresentati per regolari deleghe conservate agli atti dell'associazione n. 5 (cinque) associati su n. 7 (sette) associati iscritti nel libro degli associati ed aventi diritto di voto, e precisamente: Pulita Franca, Castagnani Raul, Fattori Cristina Luigia, Tombesi Ste-

Registrato in ANCONA
il 23/10/2020
al N. 6949
Serie 1T
esente



Firmato digitalmente da LUIGI OLMI

C: IT

O: DISTRETTO NOTARILE DI ANCONA:80014830428

fania e Grassi Giancarla;

- che del Consiglio Direttivo è presente il Presidente nella sua stessa persona nonché il segretario Castagnani Raul ed il consigliere Fattori Cristina Luigia.

Il Presidente dell'assemblea dichiara quindi di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e di avere verificato che l'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, per validamente deliberare sull'ordine del giorno sopra indicato.

Passando alla trattazione del punto 1 dell'ordine del giorno, il Presidente espone all'assemblea le ragioni che impongono di modificare lo statuto dell'associazione, anche alla luce del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, cosiddetto "Codice del Terzo Settore"; ciò al fine di consentire all'associazione l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore allorquando diverrà operativo.

Il Presidente illustra quindi all'assemblea le modifiche di maggior rilievo, riguardanti in particolare:

- l'inserimento, accanto alla denominazione, della locuzione "Organizzazione di volontariato" e, in breve, dell'acronimo "ODV", con la precisazione che l'utilizzo della locuzione e dell'acronimo sono strettamente legati all'iscrizione dell'associazione nel registro regionale del volontariato, fino a che questo sarà in vigore, e nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quando questo sarà operativo;

- il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- l'indicazione delle attività di interesse generale svolte, tutte comprese tra quelle indicate all'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore;

- la possibilità di svolgere attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, come previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attribuendo al Consiglio Direttivo il potere di individuare tali attività diverse e di documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;

- la nuova procedura di ammissione all'associazione;

- la disciplina relativa ai volontari;

- le modalità di esercizio del diritto dell'associato di esaminare i libri sociali ai sensi dell'art. 15 del Codice del Terzo Settore;

- la previsione dell'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, da nominarsi, da parte dell'assemblea, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore o per scelta;

- la previsione dell'Organo di revisione legale, da nominarsi al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, se l'Organo di controllo non esercita anche la funzione di controllo contabile;

- la tenuta dei libri sociali secondo quanto stabilito dal Codice del Terzo Settore;
- la previsione che, al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio;
- la devoluzione del patrimonio residuo, in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, in favore di altri enti del Terzo Settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge, a decorrere dall'operatività del Registro Unico del Terzo settore, in conformità a quanto disposto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Terminata l'esposizione riassuntiva delle modifiche statutarie proposte, il Presidente invita l'assemblea alla discussione sull'argomento.

Dopo adeguata discussione, durante la quale gli associati dispensano il presidente dal dare lettura integrale del testo di statuto, dichiarando di ben conoscerlo, l'assemblea dell'"ASSOCIAZIONE PER LA RICERCA SULLA TERAPIA INFERMIERISTICA E DI SUPPORTO", all'unanimità dei voti dei presenti espressi per alzata si mano, come accertato dal presidente,

DELIBERA

1) di **adottare il nuovo testo di statuto** come esposto dal Presidente, contenente, fra l'altro, l'inserimento accanto alla denominazione della locuzione "Organizzazione di volontariato" e in breve dell'acronimo "ODV", con la precisazione che l'utilizzo degli stessi è strettamente legato all'iscrizione dell'associazione nel registro regionale del volontariato, fino a quando questo sarà in vigore, e all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quando questo sarà operativo;

2) di dare mandato al Consiglio Direttivo di compiere quanto necessario per dare esecuzione alla presente delibera nonché il potere di apportare allo statuto approvato le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in seguito ad interventi legislativi, al fine di ottenere l'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico del Terzo Settore.

A questo punto il Presidente mi consegna il nuovo testo dello statuto approvato dall'odierna assemblea, testo che io notaio allego al presente verbale sotto la lettera **"A"**.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciassette e minuti venticinque

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'associazione.

Ai fini della tassazione del presente atto, si richiede l'applicazione dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'esenzione da imposta di registro, trattandosi di adeguamento statutario al-

la citata normativa, e l'esenzione da imposta di bollo.

La comparente e gli intervenuti mi dispensano dalla lettura degli allegati al presente atto.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alla comparente che lo approva.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me completato a mano, occupa quattro pagine di un foglio e viene sottoscritto alle ore diciassette e minuti trenta.

FIRMATO: FRANCA PULITA - LUIGI OLMI NOTAIO.

Statuto dell'associazione A.R.T.I.S. - ODV

ARTICOLO 1

Costituzione e sede

È costituita l'organizzazione di volontariato, ai sensi del Codice civile, della legge 266/1991 (fino a quando questa sarà in vigore) e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche e integrazioni, denominata **"Associazione per la Ricerca e la Terapia Infermieristica e di Supporto" – Organizzazione di volontariato, in breve "A.R.T.I.S." – ODV**, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Falconara Marittima (AN) in Via Flaminia n. 431. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato.

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV" è strettamente legato all'iscrizione nel registro regionale del volontariato, fino a che questo sarà in vigore, e all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta all'uno o all'altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. E' fatto divieto di utilizzare il riferimento a "organizzazione di volontariato" in assenza dell'iscrizione al Registro regionale del volontariato o al Registro Unico del Terzo Settore.

L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2

Carattere dell'associazione

L'associazione è apolitica, è costituita da un numero di associati non inferiore a quello previsto dall' art. 32 del Codice del Terzo Settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale, spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo Settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione potrà partecipare quale associato ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

ARTICOLO 3

Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 4

Scopi e attività dell'associazione

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare promuovere, ricercare e sviluppare l'attività di assistenza, sia in ospedale

sia a domicilio, principalmente al malato terminale ed al paziente affetto da malattie in guarigibili in fase evolutiva ed irreversibile o al portatore di una qualsiasi forma di handicap, nonché alla famiglia dello stesso.

L'associazione svolge in via principale e prevalentemente in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

a) promuovere, ricercare e sviluppare l'attività di assistenza, sia in ospedale sia a domicilio, principalmente al malato terminale ed al paziente affetto da malattie in guarigibili in fase evolutiva ed irreversibile o al portatore di una qualsiasi forma di handicap, nonché alla famiglia dello stesso, attraverso una azione di natura assistenziale continuativa sia di tipo medico, infermieristico, fisioterapico, psicologico, sociale, sia con terapie complementari, nonché sviluppare iniziative atte a diffondere le cure palliative nel servizio sanitario pubblico;

b) assistere il malato fino alla morte, offrendo, sia durante sia successivamente, un supporto anche alla famiglia attraverso l'istruzione, l'educazione e la preparazione della stessa a tutta la fase;

c) promuovere la realizzazione di strutture di cura specificamente progettate per rispondere ai bisogni di questi malati (Hospice);

d) curare l'aggiornamento professionale e la formazione di tutto il personale operante;

e) studiare le problematiche sanitarie del territorio;

f) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e non, per gestire impianti di cura, assistenza e ricerca.

Potrà inoltre svolgere ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

L'associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Sarà cura del Consiglio Direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

L'associazione può assumere dipendenti su deliberazione del Consiglio Direttivo che

autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari e può, altresì, avvalersi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore e da altre disposizioni di legge in materia.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

ARTICOLO 5

Requisiti degli associati

Possono essere associati dell'associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statuari dell'associazione.

L'elenco degli associati dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio Direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte degli associati.

ARTICOLO 6

Ammissione e diritti degli associati

L'ammissione degli associati è libera.

La domanda di ammissione va inoltrata al Consiglio Direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal consiglio direttivo, nel libro degli associati.

In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal consiglio direttivo

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi associativi.

ARTICOLO 7

Categorie degli associati

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di associati:

-Onorari

-Ordinari

a) Sono associati onorari coloro che abbiano particolari benemerenze, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento della quota associativa

b) Sono associati ordinari coloro che pagano la quota associativa stabilita dall'Assemblea degli associati, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Tutti gli associati hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea. Il numero degli associati onorari nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo è in ogni caso inferiore a quello degli associati ordinari.

ARTICOLO 8

Doveri degli associati

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare l'associato deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

ARTICOLO 9

Sanzioni disciplinari

All'associato che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, che si renda responsabile di infrazioni disciplinari o che comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di associato;
- c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea degli associati. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea degli associati.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed agli associati interessati, entro 60 giorni.

ARTICOLO 10

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;

- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno dalla scadenza fissata per il versamento della quota;
- e) per morte.

ARTICOLO 11

Organi dell'Associazione

Organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale degli associati;
- il consiglio direttivo;
- organo di controllo, monocratico o collegiale (se nominato);
- organo di revisione legale dei conti (se nominato).

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione e documentate, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea degli associati, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ARTICOLO 12

Partecipazione all'assemblea

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di voto all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti gli associati dell'associazione.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo degli associati.

ARTICOLO 13

Convocazione dell'assemblea

La convocazione degli associati per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice o per posta elettronica o a mezzo posta elettronica certificata (se posseduta) e, laddove l'associazione disponga di locali per le attività, per affissione nella Sede Sociale.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dall'Organo di controllo o di revisione legale se nominato.

ARTICOLO 14

Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la

presenza di almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato. Ogni associato non può avere più di una delega.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

La partecipazione all'assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio Direttivo in fase di convocazione.

ARTICOLO 15

Forma di votazione dell'assemblea

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi associativi è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Ogni associato all'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

ARTICOLO 16

Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del consiglio direttivo;

- b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo, l'organo di controllo e/o l'organo di revisione legale dei conti;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) fissare, su proposta del consiglio direttivo, la quota associativa ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
- f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria

- a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà degli associati, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto degli associati, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

ARTICOLO 17

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea degli associati della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generali e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- predisporre il bilancio da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi associati e la cancellazione degli associati morosi;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra gli associati;
- redigere l'eventuale regolamento interno;

- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.

ARTICOLO 18

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da persone fisiche associate e dura in carica 3 anni.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno il Presidente.

Il Consiglio Direttivo può nominare tra i propri componenti un vice presidente, al quale (se nominato) sono deferite tutte le mansioni del presidente in caso di assenza od impedimento dello stesso, un Segretario ed un Tesoriere.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno gli associati che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta all'associato che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea ordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

ARTICOLO 19

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al semestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopradetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi

entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Se nominato, il rappresentante dell'organo di controllo o di revisione dei conti sarà invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da associati e non associati. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ARTICOLO 20

Compiti del Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

ARTICOLO 21

Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea degli associati per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall' art. 30 del Codice del Terzo Settore. Esso resta in carica tre anni per la stessa durata del consiglio direttivo.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 d.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

ARTICOLO 22

Segretario dell'Associazione

Il Segretario (se nominato) dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro degli associati, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

ARTICOLO 23

Il Tesoriere-Economo

Il Tesoriere Economo (se nominato) cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

ARTICOLO 24

Libri sociali

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo o di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

L'associato ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il

diniego di accesso è ammesso ricorso all'assemblea degli associati.

ARTICOLO 25

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio degli enti del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 26

Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalla quota associativa da versarsi nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi derivanti dalle attività previste dall'art. 84 del Codice del Terzo Settore;
- proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.
- ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.

ARTICOLO 27

Destinazione degli avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 28

Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati. L'associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

ARTICOLO 29

Diritti degli associati al patrimonio sociale

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 30

Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quegli associati che lo richiedano.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

ARTICOLO 31

Scioglimento e liquidazione dell'associazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la legge 266/91, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore individuata dall'assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Con l'entrata in funzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio

regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'assemblea.

ARTICOLO 32

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

ARTICOLO 33

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, alla legge n. 266/1991, finché applicabile, al D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

FIRMATO: FRANCA PULITA - LUIGI OLMIAI NOTAIO.

Certifico io sottoscritto, dott. LUIGI OLMI, notaio in Ancona, iscritto presso il collegio notarile del distretto di Ancona, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo, con l'annesso allegato, conservato nella mia raccolta, firmato a norma di legge.

Si rilascia per uso consentito.

Ancona, 23 ottobre 2020, nel mio studio in via Marsala n. 12.